





Regione Siciliana



## Istituto Comprensivo "S.G. Bosco -Sturzo"

## a indirizzo musicale

Via B. Croce, 1 – 95033 Biancavilla *(CT)* Tel./fax. 095686340

E-mail: <u>CTIC8BF00D@istruzione.it</u> Pec: <u>CTIC8BF00D@pec.istruzione.it</u>



Cod. Fisc. 93253650878 Cod. Mecc. CTIC8BF00D

#### **CIRCOLARE N. 11**

I.C. "S.G. BOSCO-STURZO" BIANCAVILLA **Prot. 0000423 del 11/09/2024** VII (Uscita) Al personale docente e Ata Agli atti della scuola Al sito web

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento della libera professione - Attività incompatibili e attività compatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione

### CHIARIMENTI E INDICAZIONI NORMATIVE

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

### La violazione del divieto si configura come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego.

In alcuni casi, comunque, il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:







Regione Siciliana



## Istituto Comprensivo "S.G. Bosco -Sturzo"

## a indirizzo musicale

Via B. Croce, 1 – 95033 Biancavilla *(CT)* Tel./fax. 095686340

E-mail: <u>CTIC8BF00D@istruzione.it</u> Pec: <u>CTIC8BF00D@pec.istruzione.it</u>



Cod. Fisc. 93253650878 Cod. Mecc. CTIC8BF00D

- l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio insegnante o istruttore di scuola guida);
  - l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Le attività pienamente compatibili che non necessitano di autorizzazione, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%, sono riferibili a:

- le attività che sono espressioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc.;
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero percependo unicamente il rimborso spese;
  - tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato).

## Sono compatibili ma devono essere autorizzate le attività riferite a:

- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
  - le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;







Regione Siciliana



# Istituto Comprensivo "S.G. Bosco -Sturzo" a indirizzo musicale

Via B. Croce, 1 – 95033 Biancavilla *(CT)* Tel./fax. 095686340

E-mail: <u>CTIC8BF00D@istruzione.it</u> Pec: <u>CTIC8BF00D@pec.istruzione.it</u>



Cod. Fisc. 93253650878 Cod. Mecc. CTIC8BF00D

• gli incarichi come revisore contabile.

# L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito - PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - l'esercizio di libere professioni, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

L'esercizio della libera professione è subordinato anche alle seguenti **ulteriori limitazioni**:

- 1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
- 2. che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

I limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140. La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola dev'essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991.

I dipendenti in regime di part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (<u>mai con una amministrazione pubblica</u>) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.


Infine, i dipendenti in regime di part time con orario non superiore al 50%, se iscritti ad albi professionali, non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta











Via B. Croce, 1 – 95033 Biancavilla *(CT)* Tel./fax. 095686340

E-mail: <u>CTIC8BF00D@istruzione.it</u> Pec: <u>CTIC8BF00D@pec.istruzione.it</u>



Cod. Fisc. 93253650878 Cod. Mecc. CTIC8BF00D

una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

La principale norma di riferimento oggi è l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996 e l'art. 508 del D.Lgs. 297/1994 (Incompatibilità).

#### Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha <u>validità</u> annuale.

## Professioni non regolamentate - Titolarità di Partita IVA

I docenti non possono esercitare attività imprenditoriale e pertanto la titolarità di partita IVA può riferirsi esclusivamente all'esercizio della libera professione (cui si applica quanto sopra).

Alla luce della normativa in materia, l'attività svolta da chi sia titolare di partita IVA è incompatibile solo se riferita all'esercizio di una impresa, mentre se trattasi di un'attività professionale ne può essere autorizzato l'esercizio.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 1 comma 58 della L. n. 662/1996, l'attività lavorativa prestata dal docente in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.

In allegato il modulo per l'eventuale richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione, da inviare all'indirizzo CTIC8BF00D@istruzione.it

Per approfondimento delle incompatibilità, si veda la nota <u>USR Sicilia prot. n. 21198 del 31/08/2020</u>

La presente comunicazione, pubblicata sul sito su, vale come notifica a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Concettina Rita DRAGO